

IMU

IN AGRICOLTURA

IMU

L'Imu è una imposta comunale che si calcola in maniera differente a seconda che prenda in oggetto i **fabbricati rurali strumentali** o i **terreni agricoli**.

Per calcolare l'Imu sui **fabbricati rurali strumentali** (rimesse, stalle, serre, fienili, etc.) si parte dalla rendita catastale a cui si applica una rivalutazione fissa del 5% ed un moltiplicatore pari a 65. Il valore risultante è la base imponibile a cui applicare l'aliquota Imu che viene decisa dal comune tra **lo 0 e l'1 per mille**.

Per i **terreni agricoli** si parte invece dal reddito dominicale a cui si applica un coefficiente di rivalutazione del 25% e un moltiplicatore pari a 135. A questo imponibile si applica l'aliquota **deliberata dal comune**. L'aliquota base per i terreni agricoli è fissata in misura pari allo 0,76% ma è facoltà dei Comuni aumentarla fino all'1,06% o azzerarla.

IMU (segue)

TERRENI AGRICOLI

I terreni utilizzati per l'agricoltura sono soggetti a due tipologie di esenzione: **oggettiva e soggettiva**.

ESENZIONE OGGETTIVA: riguarda tutti i terreni che sono ubicati nei **comuni montani** o nelle cosiddette **aree svantaggiate**. Per questi possessori non è richiesto il pagamento dell'Imu, indipendentemente dal fatto che siano agricoltori o privati cittadini.

ESENZIONE SOGGETTIVA: riguarda invece i coltivatori diretti e gli IAP che possiedono e coltivano il terreno, iscritti alla previdenza agricola. Questi soggetti non pagano l'Imu indipendentemente da dove sia ubicato il loro terreno.

IMU (segue)

TERRENI AGRICOLI (segue)

Sono, pertanto, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi [art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019]:

- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
- terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

IMU (segue)

ESENZIONE PER SOCIETA' AGRICOLE

L'articolo 16-ter del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) pone la parola fine a una lunga disputa in materia di agevolazioni Imu per le società agricole.

Le agevolazioni IMU previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali si applicano anche alle società agricole. Con una norma di interpretazione autentica, il decreto Crescita ha infatti stabilito la piena equiparazione, con effetti retroattivi, superando alcuni contrasti emersi in giurisprudenza. Per effetto della disposizione le società potranno legittimamente beneficiare dell'esenzione IMU sui terreni agricoli a condizione che abbiano per esercizio esclusivo l'attività agricola e che almeno un componente della compagine societaria abbia la qualifica di coltivatore diretto o IAP.

IRAP

ESENZIONE IRAP

Le imprese agricole, fin dall'istituzione dell'IRAP, hanno vista riconosciuta un'agevolazione data dall'applicazione dell'aliquota al 1,9% per le attività rientranti nei redditi fondiari (ex art. 32 del TUIR).

Con la Legge di Stabilità 2016, tutte quelle attività agricole alle quali precedentemente si applicava l'aliquota IRAP ridotta (1,9%) sono state escluse dall'assoggettamento all'imposta.

Cosicché, dal 2016 tutte le attività che astrattamente sono produttive di reddito agrario ai fini fiscali, pertanto rientranti potenzialmente nei limiti dell'art. 32 del TUIR, non devono più corrispondere l'imposta regionale sulle attività produttive.

ESENZIONE IRAP (segue)

Estratto Risoluzione 93/E del 18 luglio 2017

L'art.1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato l'art.3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, abrogando la lettera d) del comma 1 dello stesso art. 3 e aggiungendo al successivo comma 2 la lettera c-bis) volta ad includere, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016 in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), tra i soggetti che non sono passivi dell'imposta, anche *«i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»*

ESENZIONE IRAP (segue)

Non scontano più Irap i soggetti che svolgono alternativamente:

- la **coltivazione del fondo**;
- la **selvicoltura**;
- l'**allevamento di animali** con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (a tal fine bisogna aver riguardo ai parametri di cui al D.M. 28 dicembre 2014);
- la **produzione di vegetali** tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le **attività** di cui all'**articolo 2135, comma 3 del c.c.**, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con M. 13 febbraio 2015.

ATTIVITA' SOGGETTE A IRAP

Nell'ambito delle attività svolte dalle imprese agricole, restano però soggette ad IRAP:

- l'attività agrituristica;
- la produzione di vegetali eccedenti il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- l'allevamento di animali con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
- le attività agricole connesse rientranti nell'articolo 56-bis del TUIR (attività che hanno ad oggetto beni provenienti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali non contemplati nel D.M. 13/02/2015; le attività agricole connesse che hanno ad oggetto beni non provenienti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e la fornitura di servizi di cui all'articolo 2135, comma 3, del c.c);
- l'attività connessa di produzione di energia elettrica eccedenti i limiti del reddito agrario (produzioni superiori a 260.000 kWh per il fotovoltaico e 2.400.000 kWh per il biogas).

ATTIVITA' SOGGETTE A IRAP (segue)

Estratto Risoluzione 93/E del 18 luglio 2017

L'imposta continua, quindi, ad applicarsi con l'aliquota ordinaria per:

- a) l'attività di agriturismo;
- b) l'attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
- c) le altre attività connesse rientranti nell'art.56-bis del TUIR.

BASE IMPONIBILE IRAP

Riferimenti normativi : Circolare 141/E del 1998 - Risoluzione 93/E del 18 luglio 2017

Agriturismo: la determinazione del valore della produzione da escludere dall'imposizione IRAP va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633.

Allevamento eccedente: Il valore della produzione da escludere da tassazione si determina in proporzione al numero dei capi allevati entro i limiti di cui al comma 3 dell'art. 32 del TUIR rispetto al numero complessivo dei capi allevati.

Per definire tale rapporto è indispensabile aver correttamente tenuto il registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati di cui all'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973. Tale registro certifica il numero di animali allevati, distinti per categoria ed è pertanto fondamentale per determinare la quota di animali potenzialmente allevabili sulla base dei terreni condotti e, per differenza, la quota di animali eccedenti.

BASE IMPONIBILE IRAP (segue)

Riferimenti normativi : Circolare 141/E del 1998 - Risoluzione 93/E del 18 luglio 2017

Attività agricole connesse (oltre i limiti ex art. 32): Il valore della produzione da escludere da tassazione si determina in proporzione al rapporto fra l'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola nei limiti dell'articolo 32 e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi ai fini IRAP.

Agroenergie. Per i produttori di energia elettrica, invece, i ricavi che eccedono la franchigia (2,4 mln Kwh per la produzione mediante biogas e 260.000 Kwh per il fotovoltaico), concorrono a formare reddito nella misura del 25%. In questo caso, la base imponibile IRAP si può determinare sommando al reddito determinato forfetariamente il costo degli interessi passivi e il personale impiegato per tale attività.

Modello IRAP

I soggetti che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l'esclusione dall'imposizione ai fini IRAP ai sensi dell'art.1, comma 70, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP ad eccezione di quelli che determinano il diritto camerale annuale in base al "fatturato".

Tali soggetti dovranno compilare ordinariamente il modello IRAP, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili all'applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.

Modello IRAP

La compilazione del modello dichiarativo Irap dipende dalle modalità di determinazione del **valore della produzione**:

- **articolo 9 Dlgs 446/97** (Produttori agricoli in regime speciale)
- **articolo 5-bis Dlgs 446/97** (società di persone e imprenditori individuali)
- **articolo 5 Dlgs 446/97** (società di persone e imprenditori individuali su opzione)
- **articolo 17, comma 2, Dlgs 446/97** (determinazione forfettaria)

Nel dettaglio:

(a)

I soggetti che determinano il **valore della produzione ai sensi dell'articolo 9** (Produttori agricoli in regime speciale) compilano l'apposita sezione del modello Irap (sezione IV dei quadri IQ, IP e IE e sezioni II e III del quadro IK) riducendo l'ammontare dei componenti positivi e negativi, sulla base del rapporto determinato applicando i criteri indicati nella risposta alla domanda n. 1 della **risoluzione 93/E/2017**, ovvero:

*“...in caso di svolgimento di **attività di allevamento di animali eccedentaria**, il **valore della produzione da escludere dall'Irap** è calcolata in proporzione al numero dei capi allevati entro i limiti di cui all'articolo 32, c. del TUIR rispetto al numero complessivo dei capi allevati.*

*In caso di svolgimento di **attività agricole connesse** ai sensi dell'articolo 56-bis del Tuir, il valore della produzione da escludere dalla tassazione è calcolata sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola nei limiti di cui al citato articolo 32 del Tuir e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini Irap”*

(b)

I soggetti che determinano il **valore della produzione ai sensi dell'articolo 5-bis** (società di persone e imprenditori individuali) compilano, invece, la sezione I dei quadri IQ e IP, riportando sia i dati fiscali relativi all'attività soggetta ad Irap sia quelli relativi all'attività esclusa.

Anche in tal caso, la quota del valore della produzione esclusa da imposizione viene determinata sulla base del rapporto calcolato secondo i criteri indicati al punto precedente e va poi riportata nel rigo IQ11 o IP11.

(c)

I soggetti che determinano il **valore della produzione ai sensi dell'articolo 5** (società di persone e imprenditori individuali su opzione) compilano l'apposita sezione del modello Irap (sezione II dei quadri IQ, IP e IE e sezione I del quadro IC) riportando i **dati contabili** così come risultanti dal conto economico ed escludendo la quota del valore della produzione riferita all'attività agricola (determinata secondo le regole dei punti precedenti) apportando una variazione fiscale da indicare tra le "altre variazioni" con il **codice 11**

(d)

I soggetti che si avvalgono della facoltà di **determinare forfetariamente il valore della produzione** ai sensi dell'articolo 17, comma 2, compilano l'apposita sezione del modello Irap (sezione III dei quadri IQ, IP e IE e sezione V del quadro IC) riportando l'intero ammontare del reddito d'impresa determinato **forfetariamente** nonché la quota imponibile degli altri componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione (retribuzioni, compensi, altre somme e interessi passivi), ottenuta sulla base del rapporto sopra indicato.

Le deduzioni Irap

Le deduzioni per lavoro dipendente spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'attività soggetta a Irap: in caso di **dipendenti impiegati sia nell'attività agricola esclusa** dall'imposizione ai fini Irap **sia in quella rilevante ai fini Irap** l'importo delle deduzioni spettanti per lavoro dipendente va quindi ridotto della quota imputabile all'attività agricola esclusa, determinata applicando all'ammontare complessivo delle deduzioni lo stesso rapporto utilizzato per determinare la quota di valore della produzione non soggetta a imposizione ai fini Irap.

L'imposta

L'imposta, dovuta alla regione nel cui territorio è realizzato il valore della produzione netta, si applica con l'aliquota del 3,9 %.

Il versamento e il rimborso minimo devono essere pari a 12 euro, per importi inferiori non sono dovuti pagamento/rimborso.